

**POMOC PAŃSTWA — WŁOCHY****Pomoc państwa C 59/07 (ex NN 13/06) — Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa udzielona Ixfin niezgodnie z przeznaczeniem****Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 30/07)

Pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission  
Directorate-General for Competition  
State aid Greffe  
Office: SPA3, 6/5  
B-1049 Brussels  
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane włoskim władzom. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

## TEKST STRESZCZENIA

## I. PROCEDURA

1. Dnia 23 lutego 2006 r. władze włoskie zgłosiły Komisji przyznaną przedsiębiorstwu Ixfin pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, której udzielono dnia 15 grudnia 2005 r. i którą w związku z powyższym uznaje się za pomoc niezgodną z prawem.

## II. STAN FAKTYCZNY

2. Beneficjentem pomocy jest przedsiębiorstwo Ixfin SpA (zwane dalej „Ixfin”) z siedzibą w Marcianise (Caserta), Regione Campania, Włochy. Ixfin specjalizuje się w produkcji urządzeń elektrycznych i optycznych i stanowi dawny podmiot zależny grupy Olivetti, którą w 1999 r. zbyto, a w 2003 r. sprzedano grupie Pugliese.
3. Począwszy od marca 2004 r. Ixfin ma trudności finansowe, a pod koniec 2004 r. zaprzestał prowadzenia działalności. W grudniu 2005 r. przedsiębiorstwo uzyskało gwarancję na pożyczkę w wysokości 15 mln EUR — przede wszystkim w celu spłaty wymagalnego długu — przy czym gwarancję tę określono jako pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa.
4. Dnia 5 lipca 2006 r. spółka oficjalnie ogłosiła niewypłacalność, wszczęto postępowanie upadłościowe i skorzystano ze wspomnianej powyżej gwarancji. Komisja Europejska dowiedziała się jednak z prasy, że postępowanie upadłościowe przekształcono w sądowe postępowanie układowe tak, aby umożliwić utrzymanie działalności gospodarczej spółki. W tym celu przekazano najwyraźniej dodatkowe środki w wysokości od 40 do 60 mln EUR.

## III. OCENA ŚRODKA POMOCY

5. Komisja ma wątpliwości, czy gwarancja udzielona przez Włochy spółce Ixfin stanowi zgodną ze wspólnym rynkiem

pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa i spełnia Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2). Gwarancji udzielono przede wszystkim w celu umożliwienia restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, przy czym jej wysokość wykracza poza minimum niezbędne do utrzymania jego płynności finansowej. Jako że spółka Ixfin jest częścią grupy spółek, należy wyjaśnić, czy kwalifikuje się ona do otrzymania pomocy na rzecz zagrożonych przedsiębiorstw.

6. Przede wszystkim w Wytycznych zakazano przedłużenia pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa ponad okres sześciu miesięcy. Na obecnym etapie Komisja uważa, że przedłużenie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa było nieuzasadnione, niezależnie od tego, czy udzielona pomoc była zgodna ze wspólnym rynkiem. W związku z powyższym Komisja ma obowiązek wszcząć postępowanie na podstawie pkt. 27 Wytycznych. Na powyższą decyzję wpłynął również fakt, że Komisja dopiero z prasy dowiedziała się, że w stosunku do spółki, która rozpoczęła postępowanie upadłościowe, nie zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, a spółka będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Komisja zakłada, że udzielona pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa nie została bezzwłocznie i w całości zwrócona.
7. Dlatego też Komisja musi również zbadać, czy spółce udzielono dodatkowej pomocy finansowej, jako że taka pomoc restrukturyzacyjna może być niezgodna z prawem i wspólnym rynkiem.
8. Jako że Włochy nie ustosunkowały się odpowiednio do wysłanych uprzednio przez Komisję wniosków o udzielenie informacji, Komisja wydaje również urzędowy nakaz przekazania informacji.

## TEKST PISMA

## 2. DESCRIZIONE

„La Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 febbraio 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio a favore della società Ixfin SpA (in prosieguo denominata "Ixfin"), registrato come caso NN 13/06, in quanto era stato concesso il 15 dicembre 2005, ossia prima della notifica.
- (2) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 5 aprile 2006, cui è pervenuta risposta con lettera protocollata il 29 maggio 2006. Il 9 giugno 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane nel corso della quale l'Italia ha informato la Commissione dell'imminente presentazione di un piano di ristrutturazione.
- (3) Con lettera protocollata il 13 giugno 2006 l'Italia ha informato la Commissione che l'importo dell'aiuto al salvataggio era stato aumentato. Con lettera protocollata il 19 giugno 2006 l'Italia ha fornito ulteriori chiarimenti. Il 5 luglio 2006 la Commissione ha inviato un sollecito all'Italia in merito al piano di ristrutturazione che era stato annunciato per il 15 giugno 2006.
- (4) Con lettera protocollata il 9 agosto 2006 l'Italia ha fornito spiegazioni addizionali confermando l'informazione che il 5 luglio 2006 era stato dichiarato il fallimento della società, ragione per cui l'Italia riteneva che l'invio di ulteriori informazioni fosse superfluo. Il 29 novembre 2006 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti. Con lettera del 9 dicembre 2006 l'Italia ha inviato una parte delle informazioni richieste. Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha inviato un sollecito e ha chiesto all'Italia di inviare le informazioni mancanti, precisando più dettagliatamente quali informazioni fossero necessarie, in particolare in merito ad eventuali altre misure adottate in relazione ad Ixfin. Con lettera del 14 marzo 2007 l'Italia ha risposto spiegando che, per il momento, l'informazione richiesta non poteva essere fornita. Il 14 giugno 2007 la Commissione ha chiesto all'Italia di essere aggiornata in merito a qualsiasi altra misura adottata nell'ambito della liquidazione, specificando al contempo le informazioni considerate cruciali.
- (5) Nell'ottobre 2007 la Commissione ha appreso dalla stampa una serie di eventi importanti relativi al caso di specie di cui non era stata informata.

## 2.1. Il beneficiario

- (6) Ixfin SpA (in prosieguo "Ixfin") è situata a Marcianise (Caserta), in Campania, con stabilimenti a Chieti e ad Avezzano, entrambi in Abruzzo. Attualmente ha un organico di 920 unità.
- (7) Fino al 1999 l'attività di Ixfin è stata svolta da una controllata del gruppo Olivetti, la cui attività consisteva nell'assemblaggio di prodotti elettronici per Olivetti, venduti con il marchio Olivetti. Nel 1999 Olivetti ha deciso di cedere tutte le sue attività produttive e Ixfin è stata venduta a Finmek SpA. Nel 2001 la società è stata costituita come Ixfin e nel 2003 è stata venduta al gruppo Pugliese.
- (8) Ixfin è controllata dal gruppo Pugliese attraverso la società Pufin Srl, appartenente a tre persone dalla famiglia Pugliese, che controlla Maxfin Srl. Maxfin controlla Ixfin nonché un'altra società del gruppo, la Elettronica Srl (quest'ultima assieme a Pufin). Ixfin controlla, direttamente e indirettamente, altre quattro società, più precisamente Nicofin Srl (99 %), Uni.com Partecipazioni Srl (100 %), Uni.com SpA (100 %), Uni.com Ricerche Srl (100 %). Ixfin, a quanto risulta, ha un'esposizione debitoria di 3,7 Mio EUR nei confronti della controllante Maxfin.
- (9) Nel marzo 2004 Ixfin è entrata in crisi ed è stata venduta, senza corrispettivo, ad un investitore al fine di reperire nuove attività per la società. Allorché nel dicembre 2004 il piano dell'investitore è fallito, la società, con un'ulteriore perdita di 20 Mio EUR, è stata ripresa dal gruppo Pugliese, di nuovo senza corrispettivo.
- (10) Ixfin era specializzata nella fabbricazione di impianti elettrici ed ottici, principalmente per conto terzi. Le attività più recenti svolte da Ixfin concernevano la produzione di piastre elettroniche e servizi di assistenza per lavatrici per il gruppo Merloni.
- (11) Le difficoltà di Ixfin hanno origine, tra l'altro, dal fatto che l'impresa principalmente agiva in conto terzi e quindi dipendeva dai loro ordini. Tuttavia, nell'ultimo decennio, il mercato dell'elettronica ha registrato una crisi generale che le imprese del settore hanno superato o cercando economie di scala più efficienti oppure delocalizzando la produzione verso paesi caratterizzati da un basso costo del lavoro.
- (12) Ixfin ha cercato di superare la crisi mediante un piano di ristrutturazione effettuato da un nuovo investitore che ha controllato l'impresa tra marzo e dicembre 2004. Le autorità italiane non hanno fornito alcun dettaglio in merito a questa fase di ristrutturazione. Nel dicembre 2004, allorché il gruppo Pugliese ne ha ripreso il controllo, la società ha cessato le sue attività. Gran parte dei lavoratori dipendenti non lavorava più ed era in Cassa integrazione guadagni straordinaria (in prosieguo "CIGS").

(13) La situazione finanziaria di Ixfin è illustrata nella tabella seguente:

	Fatturato	Risultato netto	Debiti verso il fisco	Debiti verso INPS
31.12.2003	104 000 000 EUR	11 000 EUR	9 000 000 EUR	20 800 000 EUR
31.12.2004	75 000 000 EUR	(2 000 000 EUR)	14 800 000 EUR	26 100 000 EUR
31.5.2005	3 000 000 EUR		16 000 000 EUR (*)	27 700 000 EUR (*)

(\*) Agosto 2005.

## 2.2. La misura di aiuto

(14) Il 26 settembre 2005, il ministero dello Sviluppo economico (in prosieguo "il ministero") ha concesso ad Ixfin una garanzia, che è diventata effettiva a decorrere dal 15 dicembre 2005. I finanziamenti provenivano da fondi istituiti in base al decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 <sup>(1)</sup> (il "decreto competitività"), successivamente modificato dall'articolo 11 della legge n. 80 del 14 maggio 2005 <sup>(2)</sup> e quindi precisato con decisione del comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 giugno 2005, n. 101. Detta decisione prevede che il perfezionamento del finanziamento sia subordinato al rilascio di una garanzia e che l'intervento sia destinato al salvataggio di una società in difficoltà.

(15) La garanzia è stata concessa su un mutuo accordato da BancApulia (in prosieguo "la banca") per un importo di 15 Mio EUR al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di 1,25 % (ossia 2,475 al 15 dicembre 2005), maggiorato di 1,25 % ossia 3,725 %. La durata del mutuo era di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2005.

(16) L'aiuto è stato principalmente utilizzato per ripianare una parte dei debiti dell'impresa. L'Italia sostiene che detti pagamenti erano urgenti in quanto alcuni creditori si erano già rivolti al tribunale presentando istanza di pagamento.

(17) Le autorità italiane avevano comunicato alla Commissione che l'impresa aveva richiesto che l'importo della garanzia concessa dal ministero fosse portato da 15 a 17,3 Mio EUR. Il ministero aveva indicato di essere favorevole all'operazione, fatta salva l'autorizzazione della Commissione <sup>(3)</sup>.

(18) L'Italia si era impegnata inizialmente a fornire, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure prova del rimborso integrale del mutuo o della cessazione della garanzia. Inoltre, la Commissione era stata informata del fatto che, all'epoca in cui la società era divenuta insolvente, era in corso l'elaborazione di un piano di ristrutturazione.

<sup>(1)</sup> GU italiana n. 62 del 16 marzo 2005.

<sup>(2)</sup> GU italiana n. 111 del 14 maggio 2005.

<sup>(3)</sup> Di fatto, considerato l'importo effettivamente versato dallo Stato alla banca, la Commissione dubita che l'aumento sia stato concesso.

## 2.3. L'insolvenza di Ixfin

(19) Il 5 luglio 2006 la società è stata ufficialmente dichiarata insolvente ed è stata avviata la procedura fallimentare <sup>(4)</sup>.

(20) Il ministero ha pagato un importo totale di 15 154 457,72 EUR a titolo di garanzia, che è stata escussa dalla banca e successivamente ha iscritto tale importo nel passivo fallimentare.

(21) Tuttavia, nel marzo 2007, il ministero ha presentato, presso il tribunale di Napoli, una valutazione tecnica per convincere lo stesso ad abrogare il procedimento di liquidazione e a trasformarlo in un procedimento concorsuale al termine del quale l'attività dell'impresa avrebbe potuto continuare ad esistere [la Commissione deduce dalla stampa che la società è ora in "amministrazione straordinaria" <sup>(5)</sup> come previsto per legge (decreto legge n. 270/1999)] Il 20 giugno 2007 il ministero è riuscito, con istanza sottoposta al Tribunale di Napoli, ad evitare la procedura fallimentare.

(22) La Commissione dalla lettura della stampa deduce che la procedura concorsuale è stata possibile grazie al protocollo d'intesa per la reindustrializzazione della provincia di Caserta firmato dalle istituzioni italiane, dai sindacati e dalla Confindustria. Questo protocollo è volto a ripristinare la produzione e l'occupazione dei siti industriali nella provincia di Caserta e si basa su varie misure di finanziamento pubblico, comprendenti vari interventi finanziari oscillanti tra 40 e 60 Mio EUR.

<sup>(4)</sup> La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana, per "procedura fallimentare" intende una procedura fallimentare controllata dal tribunale, che viene avviata allorché una società è considerata insolvente. Un giudice fallimentare presiede il procedimento mentre il curatore si occupa della ripartizione degli attivi del debitore e un comitato di creditori rappresenta tutti i creditori. Nel quadro della procedura viene compilato l'elenco dei creditori prioritari secondo le norme stabilite nel codice civile italiano per soddisfarne i crediti attraverso la vendita degli attivi della società, il che di solito si concretizza nella liquidazione dell'impresa.

<sup>(5)</sup> La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana vigente, per "amministrazione straordinaria" intende una procedura amministrativa che si applica alla grandi imprese insolventi (di solito con più di 1 000 dipendenti) sulla base di un "piano di ristrutturazione" per evitare il fallimento. Si tratta quindi di una procedura finalizzata alla riorganizzazione della società, anziché alla sua liquidazione. Cfr. decisione della Commissione del 4 luglio 2006 nel caso NN 16/06, CIT (GU C 244 dell'11.10.2006, pag. 14).

(23) La fonte di finanziamento sembra essere la legge n. 181 del 1989 che è un regime di aiuti a finalità regionale la cui durata era stata prorogata dalla Legge finanziaria del 2003 (legge 289 del 2002). Tale regime è stato autorizzato dalla Commissione con decisione della Commissione nel caso N 214/03 fino al 31 dicembre 2006 <sup>(6)</sup>. Tuttavia, l'autorizzazione si basa sull'esclusione di società in difficoltà, dato che l'articolo 9 della base giuridica nazionale notificata esclude siffatte imprese.

(24) Sulla base della sua interpretazione della procedura italiana fallimentare e delle informazioni tratte dalla stampa, la Commissione deve supporre che Ixfin non sarà liquidata, ma che l'attività economica continuerà ad esistere ed eventualmente potrebbe anche essere venduta come azienda in attività. Inoltre, la Commissione suppone che il pagamento della garanzia per il mutuo, che è stata escussa, non sia mai stato rimborsato allo Stato né che lo Stato abbia potuto rivalersi altrimenti nell'ambito della liquidazione dell'impresa.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(25) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che gli aiuti concessi da uno Stato membro o attraverso risorse statali sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

(26) La garanzia a favore di Ixfin è stata concessa da fondi dello Stato italiano. Essa ha permesso a Ixfin di ottenere mutui che, in quanto azienda in difficoltà finanziarie, non avrebbe altrimenti potuto ottenere senza la garanzia statale. In tal caso quando un'impresa non è in grado di ottenere un mutuo senza la garanzia dello Stato, ai sensi del punto 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione sulla garanzia <sup>(7)</sup> si presume l'esistenza di un vantaggio, esistenza che non è stata smentita nel caso di specie. Pertanto, mediante la concessione di una garanzia a copertura del mutuo, viene conferito un vantaggio a Ixfin attraverso risorse statali.

(27) Del pari, il finanziamento pubblico disposto dall'accordo in base al protocollo d'intesa per la reindustrializzazione della provincia di Caserta proviene da risorse statali e quindi equivale ad un vantaggio.

(28) Dato che Ixfin operava in Stati membri UE e ha concorrenti in altri Stati membri, le misure in questione sono verosimilmente atte a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari. Le misure costituiscono quindi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

<sup>(6)</sup> Decisione della Commissione del 18 settembre 2003 (GU C 284 del 27.11.2003, pag. 3); non è stato notificato alcun regime di aiuti che vi sia subentrato.

<sup>(7)</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

#### 3.2. Compatibilità dell'aiuto al salvataggio

(29) Tenuto conto della situazione finanziaria di Ixfin, la Commissione ritiene che l'aiuto sia un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione che deve soddisfare i criteri stabiliti negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(8)</sup> per poter essere compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

##### 3.2.1. Ammissibilità dell'impresa

(30) In base al punto 9 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Il punto 11 precisa che i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

(31) Come indicato alla tabella di cui al punto 11, la situazione finanziaria di Ixfin non permetteva che l'impresa continuasse a far fronte ai suoi debiti. Dalla tabella si evince che man a mano che i debiti aumentavano, il flusso di cassa diminuiva e che il fatturato era sceso da 104 Mio EUR a 3 Mio EUR in appena 17 mesi. Pertanto Ixfin in linea di massima soddisfa il criterio di ammissibilità stabilito per un'impresa in difficoltà. Ciò è confermato dall'avvio del procedimento concorsuale di insolvenza il che indica che l'impresa si trova in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli Orientamenti.

(32) Tuttavia va sottolineato che secondo il punto 13 degli Orientamenti, l'impresa facente parte di un gruppo più grande non può in linea di massima beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, e che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

(33) Ixfin fa parte del gruppo Pufin, che è controllato da Maxfin che controlla anche Elettronica Srl. Innanzitutto, l'Italia non ha dimostrato che il gruppo non era in grado di salvare Ixfin. In realtà le autorità italiane hanno fornito soltanto i conti dei profitti e delle perdite di alcune imprese del gruppo Pufin, senza fornirne lo stato patrimoniale, e quindi senza evidenziare l'adeguatezza del capitale per dimostrare l'incapacità di dette imprese di aiutare Ixfin.

<sup>(8)</sup> Comunicazione della Commissione: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

(34) In secondo luogo l'Italia non ha fornito la prova che le difficoltà dell'impresa non erano il risultato della ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo né che le difficoltà erano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Da quanto risulta, Pufin e Maxfin hanno acquisito da Ixfin alcuni attivi redditizi. Ad esempio, secondo la stampa locale, sembra che lo stabilimento di Marcianise sia stato acquistato da Pufin nel marzo 2006, ma manca qualsiasi informazione sui dettagli della transazione. La Commissione non può escludere che parte del macchinario di Ixfin sia di proprietà di Maxfin.

(35) Pertanto, per tale aspetto, la Commissione dubita che Ixfin possa essere considerata ammissibile ad aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

### 3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione di aiuti al salvataggio della durata di sei mesi

(36) Ai fini della compatibilità con il mercato comune un aiuto al salvataggio deve soddisfare le condizioni stabilite negli Orientamenti, principalmente al punto 25.

(37) La Commissione ritiene che l'aiuto al salvataggio concesso a Ixfin soddisfi i criteri di cui al punto 25, lettere a) b) e c). Infatti, l'aiuto al salvataggio consiste innanzitutto in un aiuto di tesoreria. In secondo luogo, è concesso ad un tasso d'interesse equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane, e in particolare ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione (tasso iniziale del 3,725 % rispetto al tasso di riferimento della Commissione per l'Italia del 4,08 %) <sup>(9)</sup>. In terzo luogo, non vi sono indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Infine, come indicato al punto 18, l'aiuto era accompagnato da un piano di ristrutturazione dell'impresa ai sensi del punto 25, lettera c).

(38) Tuttavia la Commissione dubita che sia soddisfatto il punto 25, lettera d), degli Orientamenti. Per soddisfare la condizione di cui al punto 25, lettera d), l'aiuto dovrebbe essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività. L'esistenza di siffatto importo minimo si deduce qualora sia applicata la formula che figura nell'allegato degli Orientamenti. In base a tale formula, il livello massimo accettabile per un aiuto al salvataggio sarebbe stato di 17 641 500 EUR. Il mutuo di 15 Mio EUR concesso ad Ixfin è inferiore a tale massimale. Tuttavia la Commissione osserva che l'importo di aiuto al salvataggio notificato non copre i pagamenti salariali dato che questi sono già coperti da un altro fondo, la CIGS, mentre i costi salariali di norma rappresentano una parte considerevole dell'aiuto al salvataggio. Inoltre Ixfin non era più attiva e l'aiuto sembra essere stato utilizzato principalmente per ripianare i debiti. Ciò premesso, la Commissione non

è sicura che l'Italia possa limitarsi ad invocare l'applicazione della formula succitata, ma occorrono invece maggiori spiegazioni sulle ragioni per cui l'aiuto al salvataggio equivalga al minimo necessario.

(39) La Commissione inoltre fa presente che, in base al punto 16 degli orientamenti, di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria. È altresì chiaro che l'aiuto non può servire principalmente per ritardare l'insolvenza, ma deve essere finalizzato alla ristrutturazione oppure alla liquidazione. Tuttavia sembra che nella fattispecie l'aiuto al salvataggio abbia unicamente avuto lo scopo di rinegoziare le scadenze del debito e quindi di salvare l'impresa dall'insolvenza. Ciò sembra avvantaggiare principalmente i creditori di Ixfin i cui debiti sono soddisfatti, mentre lo Stato deve poi rinunciare ai suoi crediti nel quadro della procedura d'insolvenza.

(40) Infine, la Commissione in questa fase non dispone di sufficienti informazioni per accertarsi che sia stato rispettato il principio dell'aiuto una tantum.

(41) La Commissione dubita pertanto che l'aiuto al salvataggio fosse compatibile con gli Orientamenti durante i primi sei mesi della sua attuazione.

### 3.2.3. Proroga illegale dell'aiuto al salvataggio dopo i primi sei mesi

(42) Inoltre, l'aiuto al salvataggio, ai sensi del punto 25, lettera c), degli orientamenti, deve in ogni caso cessare dopo sei mesi. La Commissione è tenuta, in base al punto 27 degli Orientamenti ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato al fine di recuperare l'aiuto illegale al salvataggio <sup>(10)</sup>. Un'eccezione alla regola può essere fatta ai sensi del punto 26 degli Orientamenti qualora lo Stato membro presenti un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione durante il periodo di sei mesi.

(43) Le autorità italiane non hanno fornito la prova che la garanzia era cessata dopo sei mesi, né hanno presentato un piano di ristrutturazione o di liquidazione durante il periodo di sei mesi. Pertanto la compatibilità dell'aiuto al salvataggio, nella migliore delle ipotesi alla data del 15 giugno 2006 è altamente controversa e in quanto tale, esige l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ai sensi del punto 27 degli Orientamenti.

<sup>(9)</sup> Cfr. decisione della Commissione del 4 luglio 2006 nel caso NN 16/06, punto 27.

<sup>(10)</sup> Tale logica è stata applicata nella decisione della Commissione del 4 luglio 2006 nel caso NN 16/06 (modificato con decisione della Commissione del 26 settembre 2006); decisione della Commissione del 6 dicembre 2006 nel caso NN 14/06, Ottana, GU C 68 del 24.3.2007, pag. 7 (seguita dalla decisione della Commissione del 4 aprile 2007 nel caso C-11/07, Ottana, GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22); decisione della Commissione del 24 aprile 2007 nel caso NN 15/06, New Interline, GU C 120 del 31.5.2007, pag. 12 (che ha portato all'avvio del procedimento nel caso C-13/07).

- (44) Nonostante ciò, la Commissione osserva che siffatta indagine non è divenuta priva di oggetto a causa del procedimento d'insolvenza. La Commissione non ha più bisogno di decidere se ciò si sarebbe verificato qualora l'impresa fosse stata liquidata e i crediti dello Stato in seguito all'escussione della garanzia fossero stati iscritti nella massa fallimentare <sup>(11)</sup> dato che la liquidazione dell'impresa apparentemente è stata abrogata.
- (45) Invece, il tribunale di Napoli ha posto Ixfin in amministrazione straordinaria, il che comporta un cambiamento dello stato giuridico dell'azienda, da azienda "da liquidare" in azienda da "rimanere operativa". A tal fine, viene sospeso il rimborso del debito di cui vengono invece concordate nuove scadenze. Pertanto la Commissione deduce che l'attività economica non è terminata, e che quindi l'abolizione dell'aiuto non può essere effettuata mediante la chiusura dell'impresa. Invece, il vantaggio derivante dalla garanzia del ministero concessa a Ixfin probabilmente continuerà a sussistere. In tal caso la cessazione dell'aiuto deve essere attuata mediante recupero dell'aiuto al salvataggio, recupero che deve essere immediato ed effettivo <sup>(12)</sup>. Ciò significa che lo Stato deve adottare il comportamento di un creditore diligente e che non può semplicemente rinunciare ai suoi crediti <sup>(13)</sup>.
- (46) Concludendo, dato che Ixfin apparentemente continua a fruire dell'aiuto al salvataggio, in quanto l'importo che lo Stato ha versato alla banca non è stato rimborsato, in questa fase ciò sembra configurare un aiuto illegale e incompatibile al salvataggio che deve formare oggetto d'indagine conformemente al punto 27 degli Orientamenti.

### 3.3. Compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione

- (47) Conformemente al punto 20 degli Orientamenti, gli aiuti in favore di imprese in difficoltà di norma dovrebbero essere valutati in base agli Orientamenti. Qualora non soddisfi le condizioni stabilite per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione l'aiuto di norma è considerato incompatibile con il mercato comune.
- (48) Come indicato al punto 22 sopra, a Ixfin apparentemente è stato accordato un ulteriore aiuto per facilitare la procedura concorsuale. Quand'anche tale aiuto fosse stato concesso in virtù della legge 181 del 1989 (o successive proroghe), tale fatto non lo renderebbe comunque compatibile in base alla decisione della Commissione N 214/03 in quanto detta autorizzazione si basa sulla esclusione dall'articolo 9 delle imprese in difficoltà. Tuttavia Ixfin chiaramente è un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), in quanto è stata avviata nei suoi confronti la

procedura fallimentare. Pertanto qualsiasi sostegno può essere considerato compatibile unicamente a titolo di aiuto alla ristrutturazione e deve pertanto essere valutato in base alle condizioni indicati ai punti 32-51 degli Orientamenti.

- (49) Tuttavia la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica né è stata informata di un piano di ristrutturazione per cui l'aiuto in questione chiaramente non soddisfa le condizioni essenziali richieste per l'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione. In particolare la Commissione dubita altamente che quand'anche fosse esistito il piano di ristrutturazione avrebbe dimostrato il ripristino della redditività economica e finanziaria dell'impresa.

## 4. CONCLUSIONE

- (50) Concludendo, la Commissione dubita che la garanzia concessa a Ixfin dalle autorità italiane sia un aiuto compatibile al salvataggio in quanto non risulta compatibile con il mercato comune in base agli Orientamenti né durante i primi sei mesi né successivamente. La Commissione in questa fase ritiene in particolare che non vi sia alcuna giustificazione per prorogare l'aiuto al salvataggio, a prescindere dalla sua compatibilità, e quindi è obbligata ad adottare la seguente decisione. In tale contesto la Commissione deve inoltre indagare se siano stati concessi all'impresa ulteriori sostegni finanziari dato che verosimilmente costituirebbero un aiuto illegale e incompatibile alla ristrutturazione.
- (51) La Commissione osserva del pari che la presente decisione non pregiudica un'estensione del procedimento in futuro per quanto concerne aiuti ad altri beneficiari. Tra questi potrebbe figurare anche la banca che ha potuto escutere la garanzia di Stato, benché ciò fosse chiaramente illegale fin dall'inizio e in particolare sei mesi dopo che era stata accordata, fatto di cui un operatore diligente di mercato dovrebbe prendere atto e quindi deve assumerne le conseguenze <sup>(14)</sup>.
- (52) Dato che l'Italia non ha risposto adeguatamente alle precedenti richieste d'informazione della Commissione come indicato al punto 4, la Commissione adotta anche un'ingiunzione di fornire informazioni.

## 5. DECISIONE

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione, nell'ambito del procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE invita l'Italia ad inviare osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile per valutare l'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente.

<sup>(11)</sup> La giurisprudenza consolidata riconosce che la liquidazione dell'impresa è considerata come un'alternativa accettabile al recupero integrale dato che l'obiettivo consiste nell'abolire l'aiuto e che tale obiettivo può essere conseguito mediante procedimenti finalizzati alla chiusura dell'impresa (cfr. causa 277/00, *SMI*, Racc. 2004, pag. I-4355, punto 85, e causa C-142/87, *Tubemeuse*, Racc. 1990, pag. I-959, punti 60-62).

<sup>(12)</sup> Causa C-415/03, *Olympic Airways*, Racc. 2005, pag. I-3875 e causa C-232/05, *Scott* [2006], sentenza del 5 ottobre 2006, non ancora pubblicata.

<sup>(13)</sup> Cause riunite C-328/99 e C-399/00, *Seleco*, Racc. 2003, pag. I-4035, punto 69.

<sup>(14)</sup> Ciò è dovuto all'invalidità dell'aiuto di Stato illegale, cfr. causa C-354/90, *FNCF*, Racc. 1991, pag. I-5505, punto 12.

Più specificamente, la Commissione ingiunge alle autorità italiane di fornire informazioni in merito ai seguenti punti:

- sulla proprietà dei mezzi di produzione di Ixfin e qualsiasi trasferimento di proprietà a questo riguardo avvenuto negli ultimi quattro anni. Si chiedono inoltre ulteriori elementi di prova attestanti che le difficoltà dell'impresa non sono il risultato della ripartizione arbitraria dei costi nell'ambito del gruppo. Per dimostrare che siffatte difficoltà erano troppo gravi per essere affrontate dal gruppo stesso, è necessario che siano inviati i bilanci relativi a Pufin e Maxim,
- in merito a tutti i sostegni pubblici di cui Ixfin ha fruito negli ultimi anni, a titolo di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione o qualsiasi altro tipo di aiuto; nel qual caso si prega di fornire informazioni sulla situazione finanziaria dell'azienda,
- la conferma che la garanzia sul mutuo si limitava a 15 Mio EUR e non è stata estesa a 17,3 Mio EUR come richiesto nel luglio 2006,
- sull'esatta finalità che l'aiuto al salvataggio si prefiggeva di perseguire, i creditori da soddisfare mediante l'aiuto al salvataggio,
- prove indicanti che Ixfin cercava di elaborare un piano di ristrutturazione durante tale periodo,

- informazioni dettagliate sull'escussione della garanzia da parte della banca,
- informazioni dettagliate sulla procedura d'insolvenza e sull'esito atteso,
- fornire il protocollo d'intesa per la reindustrializzazione della provincia di Caserta e chiarire quali misure di finanziamento pubblico sono state concesse o previste per Ixfin nel 2007 e anni successivi,
- spiegare come l'aiuto al salvataggio, se così previsto, sarà rimborsato,
- fornire, se esiste, un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o qualsiasi altro tipo di accordo transattivo.

La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente al potenziale beneficiario dell'aiuto.

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Inoltre informerà gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti gli interessati sono invitati a fornire osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione.”